



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227782 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 07.05.2016

SCUOLA: SCIOPERO DEL 20 MAGGIO

Si riporta la nota con cui le Segreterie generali di FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS CONFISAL hanno proclamato lo sciopero del 20 maggio p.v.:

Oggetto: proclamazione dello sciopero nazionale del personale del Comparto Scuola –docente ATA e dell'area V della dirigenza scolastica - per il giorno 20 maggio 2016.

Con riferimento alla nota MIUR del 4 maggio 2016 con cui si è ritenuto di non convocare l'Organismo di conciliazione e raffreddamento di cui al D.M. n. 127 del 20 aprile 2000 in quanto, come indicato nel parere espresso dalla Commissione di garanzia nella seduta del 16 gennaio 2004 (prot. n. 582), l'azione sindacale ha come oggetto della vertenza provvedimenti e iniziative legislative, le scriventi Organizzazioni sindacali, proclamano lo sciopero per l'intera giornata del 20 maggio 2016 del personale docente, educativo, ATA e del personale dell'Area V Dirigenza.

Le motivazioni risiedono nel mancato avvio delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro e nell'esigenza di riconquistare il diritto alla piena contrattualità del salario (art. 39 della Costituzione) e delle altre materie su cui si sono avuti interventi disorganici ed estemporanei per via legislativa.

Lo sciopero riguarda anche il personale della scuola in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

COMITATI DI VALUTAZIONE

Così come sono concepiti non servono a niente

Il monitoraggio non può trasformarsi in una gabbia ideologica in cui le persone, dopo l'identificazione, vengono inviate a formazione obbligatoria.

Le procedure di attribuzione del bonus che ha natura di salario accessorio, non devono essere confuse con quelle di valutazione dei docenti; la prima, fonte di enormi contestazioni resta nell'ambito della 107; la valutazione dei docenti, cosa ben diversa ed argomento delicato va ricondotta nella sede contrattuale per correggere gli errori ed eliminare la confusione indotta dalla legge; con questa procedura non si riconoscono ai docenti le molteplici e diverse professionalità, svilite da trattamenti economici troppo bassi, che si intende nascondere sotto goffi tentativi di valorizzazione del merito.

Solo una adeguata sede pattizia può intervenire in maniera equilibrata sulla materia come già accaduto con la commissione per l'articolo 22 nel 2004.

Dalla presentazione dei documenti del MIUR sulla costituzione dei comitati di valutazione e sulle loro attività sono emerse tante criticità su cui la UIL ha espresso la propria netta contrarietà. L'identificazione nominativa dei componenti del comitato di valutazione, non fornisce alcun elemento di sistema, la rilevazione parte in modo asimmetrico rispetto a finalità ed obiettivi che dovranno essere riallineati dal comitato tecnico nazionale.

Occorre rilevare che i documenti sono già pubblicati e trasmessi alle scuole.

E' certo che un confronto più aperto avrebbe evitato errori grossolani. A che serve, ci chiediamo, ai fini della rilevazione conoscere i nomi dei componenti invece che la loro professionalità? Anzianità di servizio, titolarità, esperienza pregressa, formazione specifica e quant'altro. A cosa rileva il tipo di comunicazione usata per le motivazioni di attribuzione del bonus? Il monitoraggio non deve aumentare la già lunga pletora delle complicazioni burocratiche né confondere ancor più le idee.

Le modifiche alla tempistica già definita per la elaborazione delle procedure di autovalutazione, il RAV, ed i suoi aggiornamenti, i piani di miglioramento, il bilancio sociale hanno l'effetto di far coincidere impropriamente il bonus con la valutazione delle persone.

Il bonus e la chiamata diretta dagli ambiti sono effetti, tra i più nefasti della legge 107, che vanno cambiati. I numerosi errori presenti, ormai anche riconosciuti, meritano una pausa di riflessione per evitare che la legge si trasformi nella tomba dell'autonomia invece che nella sua valorizzazione.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227782 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 07.05.2016

CONCORSO PERSONALE DOCENTE

Il Consiglio di stato di stato conferma la partecipazione con riserva alle prove di esame del concorso scuola del 2016 per i docenti laureati, privi di abilitazione.

Turi: Un'altra tegola su concorso della scuola.

Un colabrodo che lascia fuori centinaia di precari ed aspiranti docenti

Un'altra tegola su concorso della scuola. Questa volta ci pensa il Consiglio di Stato che apre una possibilità per i docenti laureati per la partecipazione alle prove scritte del concorso scuola del 2016.

L'ordinanza è del 6 maggio (la n. 1732) e dichiara *inammissibile l'istanza di revoca presentata dal ministero* avverso il provvedimento che ammetteva con riserva alla partecipazione al concorso due ricorrenti laureate evidenziando come nell'ordinanza che ammetteva al concorso ed oggetto di riesame o revoca non vi sarebbe *"...un principio generale di diritto contrario alla regola normativa in base alla quale il titolo abilitativo è requisito necessario alla partecipazione al concorso..."*.

A questo punto non resta che attendere le decisioni del tribunale amministrativo regionale previste per la prossima settimana. In questo caso sarebbe a rischio l'intero concorso per il gran numero dei candidati interessati all'ammissione. Ad un concorso che già fa acqua da tutte le parti potrebbero aggiungersi ulteriori "sentenze brevi" che potrebbero annullare parti del bando di concorso a favore di determinate categorie, come per esempio gli insegnanti tecnico- pratici (ITP), i docenti di ruolo e docenti magistrali ad indirizzo linguistico.

Tra i paradossi inaccettabili anche la situazione dei docenti idonei al concorso di scuola dell'infanzia che hanno subito sperequazioni ed ingiustizie. Diversamente da quanto è accaduto agli insegnanti idonei al concorso 2012 che invece sono stati tutti assunti in ruolo. Sarebbe il caso di fermarsi a riflettere, piuttosto che (rin)correre misure che creano ulteriore confusione ed incertezze. Il tutto merita un'attenta riflessione da parte della politica – aggiunge Turi - che non può lasciare alla magistratura la soluzione di problemi peraltro noti e continuamente sottovalutati.

VALIDITÀ ANNO DI PROVA E FORMAZIONE PER I DOCENTI ASSUNTI IN FASE C E B

Finalmente riconosciuti i diritti dei neoassunti esclusi dalla formazione

UIL: L'esigenza di ridare dignità al confronto e alla contrattazione viene nuovamente confermata dai fatti.

Il ministro in quattro mesi di tempo, segnalazioni verbali, richieste e solleciti dei sindacati, sentenze di condanna dei giudici emana un decreto su cui sarebbe bastato ascoltarci da subito. Intanto la magistratura riconosce anche il diritto a non reiterare la formazione dell'anno di prova per chi l'ha già effettuato una volta nella carriera. Per la UIL si devono fermare i motori e si deve riaprire il confronto per arginare la cattiva gestione che peggiora gli errori della legge 107. Il decreto 290 del 2/5/2016 riconosce ai docenti assunti nelle fasi B e C il diritto ad espletare l'anno di prova e formazione.

Destinatari: sono i docenti neoassunti che: hanno differito la presa in servizio e svolgono una supplenza in una scuola di ordine e grado diverso, purché su insegnamento affine (possesso del titolo di studio valido per l'accesso); sono stati nominati in fase C su classi di concorso di scuola secondaria di secondo grado, chiamati a prestare servizio presso scuole di ordine e grado diverso.

Assegnazione dei tutor: in base a iniziative progettuali, didattiche e metodologiche dell'area di utilizzo dei docenti.

Durata dei percorsi: resta di 50 ore, articolata in attività frontali, e-learning, in laboratorio e in presenza con il tutor.

Cosa fa l'amministrazione scolastica territoriale: rimodula i corsi già avviati per favorire l'accoglienza dei nuovi ammessi

Cosa fa la scuola di servizio: fornisce gli elementi necessari alla valutazione preliminare del percorso formativo effettuato; riunisce il comitato di valutazione che esprime un parere fondato sulla conferma/non conferma in ruolo alla scuola di titolarità.

Cosa fa la scuola di titolarità: il dirigente scolastico, sulla base degli elementi forniti, emana il provvedimento di conferma/disconferma in ruolo. In caso di mancata conferma il docente può ripetere l'anno di prova e formazione.

Come va calcolato il servizio: il numero dei giorni di servizio (previsto di 180 e 120 giorni) va riproporzionato rispetto alla data di presa di servizio.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70